

Le risposte ai dubbi più frequenti in merito alle deduzioni e detrazioni d'imposta

In attesa della circolare di risposta ai quesiti più ricorrenti in tema di oneri, che l'Amministrazione Finanziaria dovrebbe emanare, si è ritenuto utile, in vista della prossima presentazione del modello UNICO PF, predisporre una selezione dei quesiti più interessanti sull'argomento, emersi nelle sedi congressuali dei nostri eventi, con le relative risposte fornite. Si tratta di una panoramica generale riguardante le novità della disciplina del 36% (interventi edilizi sugli immobili) senza trascurare la gestione di altri oneri molto utilizzati, dai contribuenti, persone fisiche, riconducibili a spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, spese per assistenza personale ed altro. In ordine alle problematiche sollevate, laddove l'Amministrazione Finanziaria, in passato, ha già fornito chiarimenti e precisazioni, contenuti in documenti "di prassi", si è cercato, nelle risposte fornite, per quanto possibile, di farne riferimento.

D.: *Premesso che le spese di istruzione detraibili sono quelle sostenute: "per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani" si chiede come si colloca la spesa per la frequenza di un corso di osteopatia. In particolare, considerata la durata quinquennale del corso ed il requisito del diploma di maturità per l'accesso al corso stesso, è possibile equiparare la spesa a quella sostenuta per la frequenza ad un corso di fisioterapia presso un'università pubblica o è necessario attendere il riconoscimento legislativo della professione di osteopatia.*

R.: Posto che non esistono documenti di prassi specifici sul punto, si evidenzia che, in relazione alla detraibilità delle spese sanitarie, l'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.39/E](#) dell'1/07/10, risposta 3.2, ha affermato, in linea di principio la detraibilità delle prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, elencate nell'art.3, D.M. 29 marzo 2001 (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista – assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale ed educatore professionale) sempre che prescritte da un medico. In linea con tale orientamento, prudenzialmente si ritiene che anche le spese di istruzione siano detraibili solo laddove il titolo da conseguire sia riconosciuto normativamente dalle competenti autorità. Non risultando la figura dell'osteopata nel decreto richiamato, si ritengono le spese indeducibili.

D.: *Relativamente alla detrazione del 36%, l'obbligo di comunicazione preventiva alla ASL è a pena di decadenza?*

R.: L'articolo 1, co.1, lett. b) del Decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 (norma attuativa della detrazione relativa al 36%) prevede l'obbligo di comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori. Il successivo art.4 dello stesso decreto, nel disciplinare i casi di diniego della detrazione contempla anche l'inadempimento di cui sopra. Ciò premesso, con la C.M. n.57/E del 24/02/98, capitolo 7, l'A.F. ha ribadito che rappresenta causa di decadenza dall'agevolazione la mancata comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori.

D.: <i>Immobile acquistato nel 2011, i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati prima dell'1/01/08 e proseguiti con varianti in corso d'opera, è possibile usufruire della detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto?</i>
<p>R.: La casistica, con decorrenza 1° gennaio 2012, è disciplinata dall'art.16-bis, co.3 Tuir e prevede, in analogia alla pregressa normativa il rispetto di precisi limiti temporali, riguardanti l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa o cooperativa e la sottoscrizione del rogito notarile relativo al passaggio di proprietà dell'unità immobiliare facente parte dello stabile ristrutturato.</p> <p>In particolare, l'agevolazione compete qualora la compravendita o l'assegnazione dell'immobile intervenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011; ➤ entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011. <p>Si ricorda che questa tipologia di agevolazione non era stata prorogata dalla L. n.244/07 (in pratica più che una proroga era correttamente da intendersi come una riapertura dei termini), pertanto la detrazione rimane preclusa qualora i lavori di ripristino abbiano avuto inizio prima dell'1/01/08.</p> <p>Si rammenta, tuttavia, che gli interventi sopra indicati continuano ad essere agevolati per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2007 di abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006, come disposto dall'art.1, co.121 della L. n.266/05.</p>
D.: <i>Nel caso in cui una abitazione e il relativo mutuo siano intestati al figlio, ma l'addebito della rata è fatto sul c/c del padre, chi detrae gli interessi?</i>
<p>R.: Non è consentita al padre la detrazione di cui all'art.15, co.1, lett. b) Tuir in quanto acquirente dell'immobile da destinare ad abitazione principale e intestatario del mutuo risulta essere il figlio. Pertanto, quest'ultimo è il contribuente legittimato a detrarre gli interessi passivi, nel limite annuo di € 4.000,00. Ai fini del possibile controllo documentale ex art.36-ter, DPR n.600/73 dell'A.F., è opportuno regolarizzare le quietanze bancarie intestandole al mutuatario.</p>
D.: <i>Un'abitazione principale è intestata per il 90% al marito per il restante 10% alla moglie. Sono, invece, cointestatari del mutuo. La detrazione degli interessi è da considerarsi al 50% per via della cointestazione bancaria o deve rispettarsi la percentuale sulla proprietà?</i>
<p>R.: La spettanza dell'agevolazione a titolo di detrazione per gli interessi passivi, nel caso di specie è al 50%, sulla base della cointestazione del mutuo ipotecario (documento di spesa che legittima la detrazione). Risulta, invece, ininfluenza la ripartizione della proprietà dell'immobile, alla quale non necessariamente corrisponde un'identica ripartizione del costo di acquisto (cfr. C.M. n.17/E/06, risposta nr. 7).</p>
D.: <i>Il figlio che paga le spese mediche relative al ricovero di un genitore presso una casa di riposo, per poter detrarre la spesa deve farsi intestare la fattura?</i>
<p>R.: Recentemente l'A.F., in merito alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica ex art.10, co.1, lett.b) Tuir ha previsto la possibilità di provvedere ad un'annotazione in fattura, da parte del soggetto che intenda dedurre il costo, che non sia intestatario della fattura. In particolare, le spese mediche in questione sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico (cfr. art.10, co.2 Tuir). In questo caso, qualora il documento di spesa</p>

risultati intestato solo al soggetto portatore di handicap, ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui versato. In ogni caso il familiare, in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa (C.M. n. 39/10, risposta 3.1).

D.: *Le spese sostenute per l'acquisto di un abbonamento ad un mezzo di trasporto per recarsi a scuola sono detraibili?*

R.: La risposta è negativa. L'agevolazione in questione non è prevista tra gli importi detraibili per il 2011, in quanto non è stata prorogata dal Legislatore. Si ricorda che l'art.1, co.309 della L. n.244/07 (Legge finanziaria 2008) aveva introdotto, per l'anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (pari al 19% di €250,00 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale").

D.: *Un cliente è promissario acquirente sulla carta da una cooperativa di costruzioni di un box e dell'abitazione principale. Il compromesso non viene registrato. A novembre 2011 il paga con bonifico il valore del box e la società rilascia una certificazione del valore della costruzione. Al 31/12 non è ancora stato rogitato né il box né l'abitazione. Ha diritto alla detrazione 36% sul box per l'anno 2011?*

R.: Alla luce di un orientamento di prassi consolidato, quanto discutibile dell'A.F. l'importo corrisposto all'impresa, mediante bonifico, in assenza di un contratto preliminare di compravendita debitamente registrato, non consente la detraibilità della spesa. La [R.M. n.38/08](#) ha precisato, infatti, che nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell'atto di acquisto, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato, in quanto non sussisterebbe il vincolo di pertinenzialità previsto dalla normativa. Con la [R.M. n.7/11](#) è stato ulteriormente chiarito che, per l'acquisto dei box, fermo restando la condizione normativa del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e l'autorimessa, in assenza del contratto preliminare regolarmente registrato, è possibile provvedere al pagamento con l'emissione del bonifico nella stessa giornata della stipula del rogito senza perdere il diritto alla detrazione.

D.: *Due soggetti, A e B, sono cointestatari di un contratto di locazione di immobile. Il soggetto A ha stabilito residenza, domicilio e dimora nell'immobile, cosa che non ha fatto B. I canoni di locazione sono materialmente versati a mezzo bonifico da parte di B. Il soggetto A può comunque dedurre i canoni? In caso affermativo, in quale misura?*

R.: L'articolo 16 del Tuir attribuisce una detrazione rapportata al reddito complessivo annuo, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati sulla base della L. n.431/98. Il beneficio spetta in rapporto al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. Ciò premesso, a prescindere dall'effettivo pagamento, l'agevolazione spetta sulla base dell'intestazione del contratto di locazione. Pertanto, il soggetto A ha diritto al 50% della detrazione rapportata al proprio reddito.

D.: *L'invio della raccomandata all'Asl è prevista solamente per la normativa della sicurezza sui cantieri. Può essere considerata valida, ai fini della conservazione e successiva presentazione in caso di richiesta alla Agenzia delle Entrate, la notifica inviata telematicamente?*

R.:	L'articolo 1, co.1, lett.b) del Decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 (norma attuativa della detrazione relativa al 36%) prevede l'obbligo di comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori. Il successivo art.4 dello stesso decreto, nel disciplinare i casi di diniego della detrazione, contempla anche l'inadempimento di cui sopra. Pur in assenza di specifici chiarimenti sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene spettante l'agevolazione anche laddove il contribuente abbia provveduto alla comunicazione preventiva con altro mezzo. Si ricorda che in ordine agli obblighi di conservazione e relativa esibizione agli organi di controllo della documentazione relativa al 36%, si deve fare riferimento al Provvedimento del 2 novembre 2011 emanato dall'A.F..
D.:	<i>Il titolare di un'azienda agricola versa i contributi Inps ex SCAU per sé, la moglie e il fratello. Si chiede se è possibile dedurre i contributi versati per la moglie, in quanto "familiare a carico"? Può, inoltre, dedurre anche quelli versati per il fratello, a prescindere dal fatto che non è un "familiare a carico"?</i>
R.:	Il contribuente potrà dedurre l'intero importo, ai sensi dell'art.10, co.2 Tuir, laddove il soggetto (familiare coadiuvante) risulti essere fiscalmente a carico e ciò indipendentemente dalla previsione del diritto alla rivalsa sui contributi versati nell'interesse del medesimo familiare. Pertanto, circa i contributi agricoli versati all'Inps dal titolare dell'impresa - gestione ex SCAU – nell'interesse dei collaboratori (per i quali non esiste il diritto alla rivalsa) essi non potranno mai essere deducibili dai collaboratori. La deduzione spetterà al titolare dell'impresa se essi si trovino nella condizione di soggetto fiscalmente a carico. (cfr. C.M. n.50/E/02).
D.:	<i>Un contribuente nel 2010 è proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale. A dicembre 2010 acquista un nuovo immobile come seconda casa e accende un mutuo. A maggio 2011 trasferisce la residenza e occupa la seconda casa che diviene abitazione principale. L'ex abitazione principale rimane a disposizione. A partire da maggio 2011 può detrarre gli interessi per tale mutuo?</i>
R.:	Secondo l'art.15, co.1, lett. b) del Tuir per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Ciò premesso, nel caso in esame, si ritiene che il contribuente (proprietario ed intestatario dell'unico contratto di mutuo ipotecario) possa detrarre gli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'unità immobiliare che destinerà, nel rispetto della tempistica richiesta dalla norma a propria dimora abituale. Peraltro, in relazione sempre alla detrazione in esame, si ricorda che l'A.F. aveva in precedenza chiarito (cfr. C.M. n.50/E/02 – risposta n. 4.4) che in anche in presenza di due contratti di mutuo (uno stipulato per l'acquisto della propria abitazione principale ed uno per quella del figlio) il contribuente può detrarre l'importo degli interessi passivi, anche se in quest'ultimo caso, solo quelli relativi al mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione. In conclusione, la circostanza relativa alla proprietà di altro immobile non preclude il diritto - nel rispetto di tutte le condizioni - di fruire della detrazione prevista dall'art.15, co.1, lett. b) Tuir, relativa agli interessi passivi conseguenti il mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Si ritiene che le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro agevolata di cui alla Nota Il bis, art.1, Tariffa parte prima, allegata al Testo Unico Registro (DPR n.131/86) non siano coincidenti con le condizioni per il riconoscimento della detrazione Irpef inerente gli interessi passivi.
D.:	<i>Nel caso di genitori, conviventi ma non sposati, la detrazione per i figli deve essere divisa al 50 o compete integralmente al genitore con il reddito più elevato?</i>
R.:	Con la C.M. n.15/E/07 - capitolo 1.4.5 - in riferimento ai genitori non coniugati, è stato precisato che, in assenza di specifici provvedimenti di affidamento della prole, la detrazione spettante per i figli ex art.12 Tuir, vada ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

D.: <i>La facoltà di mantenere in capo al soggetto venditore le residue rate relative alla detrazione del 36% è consentita anche in riferimento alla detrazione del 55%?</i>
R.: Il nuovo articolo 16-bis, co.8 Tuir (in vigore dal 1° gennaio 2012) prevede che: <i>"In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene."</i> Pertanto, dalle compravendite effettuate con data successiva al 17/09/11 (data entrata in vigore dell'art.2, co.12-bis e ter del D.L. n.138/11, convertito con modificazioni nella L. n.14/11) le parti possono accordarsi per l'utilizzo delle residue rate da parte del cedente (ancorché non proprietario dell'immobile) in luogo del cessionario. In assenza di espresse clausole in tal senso, la detrazione viene trasferita all'acquirente. Ancorché non sia affermato esplicitamente si ritiene che, per dar corso all'opzione volta al mantenimento del diritto, in capo al cedente, le parti debbano prevedere apposita clausola nel rogito di trasferimento dell'immobile e che l'opzione possa avere effetto per tutto il periodo d'imposta 2011. Si ritiene che per assimilazione le nuove regole del 36% possano riguardare anche i trasferimenti di immobili sui quali si siano realizzati interventi riconducibili alla disciplina del 55%.
D.: <i>Un contribuente proprietario di un immobile oggetto di ristrutturazione edile 12 anni fa che ha sfruttato per intero l'agevolazione del 41% e 36%, può, per lo stesso immobile, usufruire di nuovo dell'agevolazione fiscale?</i>
R.: Si ritiene che, per il caso in esame, il secondo intervento, ancorché posto in essere sullo stesso immobile, dia diritto alla detrazione del 36%, nei limiti di € 48.000,00 sempre che non configuri una prosecuzione della precedente ristrutturazione. Pertanto, a condizione che il contribuente abbia rispettato i consueti adempimenti per fruire dell'agevolazione si potranno considerare i nuovi importi detraibili. Si ricorda che per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari ad € 48.000,00 da suddividersi tra i contitolari dell'immobile (cfr. R.M. n.124/E/07).
D.: <i>Due soggetti sono conviventi ed il figlio risulta al 100% a carico del padre in quanto unico possessore di reddito. Le spese per l'asilo nido, intestate alla madre, possono essere detratte?</i>
R.: A prescindere dall'opzione esercitata dai coniugi in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia ex art.12 Tuir e conseguente compilazione del relativo prospetto, nella dichiarazione dei redditi, la spesa è detraibile dalla madre in quanto intestataria del documento di spesa. Si ricorda che, con la C.M. n.11/E/07 – par.2.1 - l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le scelte sui familiari a carico non vincolano la detrazione degli oneri sostenuti, che devono ricondursi al sostenimento della relativa spesa.
D.: <i>Un anziano con certificato di invalidità può dedurre le spese sostenute per una badante di importo superiore ad €2.100?</i>
R.: Primariamente occorre precisare che il contribuente ha l'obbligo di conservare la documentazione riguardante il sostenimento della spesa, che potrà essere costituita dalla quietanza del soggetto che abbia prestato assistenza personale o dalla fattura della casa di cura o riposo, nell'ipotesi in cui l'assistenza non sia domiciliare (cfr. R.M. n.397/09). Inoltre, per il riconoscimento della detrazione in questione occorre aver riguardo allo stato di: "... non autosufficienza" richiesto dall'art.15, co.1, lett. i- septies) Tuir, che non necessariamente coincide con l'invalidità e/o lo stato di grave disabilità di cui all'art.3,

L. n.104/92. Sul punto l'A.F. ha precisato che sono considerati non autosufficienti (C.M. n.2/05, risposta 4) nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- ➔ assunzione di alimenti;
- ➔ espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- ➔ deambulazione;
- ➔ indossare gli indumenti,
- ➔ o, in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica (anche del medico curante). Tutto ciò premesso e nel limite annuo di € 2.100,00, il contribuente potrà detrarre la spesa nella misura del 19%, sempre che il suo reddito non risulti superiore ad € 40.000,00.

D.: *Un contribuente che nel 2001 ha usufruito della detrazione del 36% nel limite di spesa pari a €48.000 può usufruire del beneficio per ristrutturazioni effettuate per lo stesso appartamento nel 2012?*

R.: A condizione che il contribuente abbia rispettato i consueti adempimenti per fruire dell'agevolazione, si potranno considerare gli importi sostenuti nel 2012 come nuovi importi detraibili in quanto riconducibili ad altro ed autonomo intervento e non una prosecuzione del primo intervento. Si ricorda che per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari ad €48.000,00 da suddividersi tra i contitolari dell'immobile (cfr. R.M. n.124/E/07).

D.: *Due coniugi hanno acquistato un box pertinenziale. La relativa fattura è intestata ad entrambi. Chi dei due usufruisce della detrazione del 36%?*

R.: Nel caso prospettato, si ritiene che entrambi i coniugi, cointestatari della fattura, siano aventi diritto alla detrazione in virtù dei principi generali riguardanti l'agevolazione in parola (attualmente disciplinata dall'art.16-bis Tuir) e dei numerosi chiarimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che la detrazione Irpef non opera sul costo effettivo di acquisto del bene, bensì su quello di realizzazione e costruzione, pertanto, rimane obbligatorio (R.M. n.166/99) il rilascio della necessaria documentazione da parte dell'impresa. In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno d'imposta e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che (C.M. n.55/02, risposta 1):

- ➔ il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato;
- ➔ da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

D.: *Se il cliente chiede di portare in detrazione delle spese non inerenti e il professionista, suo malgrado, lo accontenta, ma nella chiusura della dichiarazione indica che la stessa è stata compilata dal contribuente, a chi viene attribuita la responsabilità?*

R.: In sede di controllo documentale delle dichiarazioni dei redditi, esercitato dall'A.F., ai sensi dell'art.36-ter, DPR n.600/73, al fine di verificare ed accertare l'eventuale responsabilità dell'intermediario abilitato, occorre distinguere tra tipologie di dichiarazioni. Pertanto, fermo restando il recupero dell'imposta nei confronti del contribuente ed applicazione allo stesso della sanzione pari al 30% dell'importo recuperato, a seguito del disconoscimento dell'onere non spettante:

- ➔ in caso di presentazione del Modello UNICO PF, alcuna responsabilità e conseguente sanzione potrà essere comminata al professionista;
- ➔ in caso di presentazione del Modello 730, potrebbe essere comminata la sanzione per l'apposizione del visto infedele, ai sensi dell'art.39, co.1, lett.a), D.Lgs. n.241/97.

D.: *Un contribuente nell'anno 2011 ha proceduto alla sostituzione degli infissi. Ha pagato una fattura in acconto con regolare bonifico bancario. Per la fattura a saldo, invece, è stato acceso un finanziamento direttamente con la società che ha fornito gli infissi con conseguente dilazione del saldo in 24 mesi. È possibile usufruire della detrazione del 55% sulla fattura a saldo anche se non esiste il bonifico con i riferimenti normativi?*

R.: L'articolo 4 del decreto n.41/98 (regolamento di attuazione della Legge sul 36%) prevede la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui il contribuente utilizzi una modalità di pagamento differente rispetto a quella del bonifico bancario, postale o *on line*. Con la C.M. n.36/E/07, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio in ordine alle spese riconducibili al 55%, pertanto anche questi ultimi soggetti, non titolari di reddito d'impresa, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o *on line*, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

Nel caso di specie, il contribuente non ha effettuato il pagamento a saldo tramite tale mezzo, in quanto pare vi abbia provveduto direttamente la società finanziaria, nei confronti della quale egli si è impegnato al saldo del debito in forma rateizzata. Per tale ragione sarebbe auspicabile la regolarizzazione dell'intestazione del bonifico bancario, facendo risultare il codice fiscale dell'ordinante al fine di fruire del beneficio. Tuttavia, occorre ricordare che, se la società finanziaria ha correttamente eseguito il bonifico all'impresa, indicando tutti gli estremi richiesti dalla normativa (c.f. del soggetto per conto del quale è stato eseguito il bonifico, causale e dati del beneficiario) e sempre che l'importo corrisponda a quello dalla/e fattura/e emessa nei confronti del cliente che ha ottenuto il finanziamento (parere della DRE Piemonte del 17/04/2009, prot. 2009/24882) si potrebbe riconoscere la detrazione in parola.

D.: *Un'assicurazione vita obbligatoria su un mutuo prima casa deve considerarsi accessoria al mutuo e, quindi, compresa nel limite di € 4.000 di interessi, o è detraibile come assicurazione nel limite di € 1.291,00?*

R.: Ai fini della detrazione ex art.15, co.1, lett. b) Tuir, oltre agli interessi passivi sono detraibili, nei limiti di € 4.000,00 annui, gli oneri accessori all'operazione di mutuo ipotecario. Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato) la c.d. "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica e le spese notarili compreso l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo – C.M. n.95/00, risposta 1.2.3 - con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita, ecc..

Le spese di assicurazione dell'immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessità rispetto al contratto di mutuo ([C.M. n.15/05](#), risposta 4.4). Ciò premesso, si ritiene la spesa detraibile ex art.15, co.1, lett.f) Tuir, nella misura massima complessiva di € 1.291,14, laddove i premi di assicurazione siano stati versati per:

- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31/12/00;
- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dall'1/01/01, aventi per oggetto esclusivamente uno o più dei seguenti rischi:
 - rischio di morte;
 - rischio d'invalidità permanente superiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
 - rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

D.: *In caso di cessione, nel marzo 2012, di un fabbricato per il quale si è usufruito della detrazione del 36%, per continuare a detrarre le rate rimanenti l'opzione deve essere indicata nell'atto? Nel caso in cui questo non sia stato fatto, qual è il comportamento più corretto da tenere?*

R.: Il nuovo art.16-bis, co.8 Tuir prevede che:
"In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene."
Sebbene non sia espressamente previsto, ai fini dell'opponibilità ai terzi, si ritiene che l'opzione per il mantenimento del beneficio in capo al cedente debba essere presente nell'atto di trasferimento del bene.

D.: *È possibile usufruire della detrazione del 36% relativamente ad un fabbricato oggetto di ampliamento e ristrutturazione, nel caso di mancata comunicazione al Centro operativo di Pescara? Si precisa che il proprietario risulta il genitore ma i pagamenti sono stati effettuati dal figlio tramite bonifico ordinario senza l'indicazione dei codici fiscali e che le fatture non indicano a quali lavori si riferiscano.*

R.: Non si ritiene la detrazione spettante in quanto i lavori di ampliamento sono esclusi dall'agevolazione del 36%, come precisato in più occasioni dall'A.F.. Nella disciplina del 36%, in tutti i casi (trattandosi di interventi di manutenzione ristrutturazione e/o recupero edilizio) le spese affrontate devono, infatti, essere sostenute per interventi su edifici esistenti e non di nuova costruzione (C.M. n.121/98, capitolo 4) ad eccezione dei costi inerenti gli interventi di c.d. "fedele ricostruzione" senza aumento delle volumetrie complessive o nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento per le spese riferibili solo alla parte esistente. Inoltre, in presenza di ristrutturazione dell'esistente ed ampliamento, in assenza di una distinta ripartizione dei costi in fattura, non sarà possibile riconoscere la detrazione.

D.: *Un soggetto erede unico eredita un immobile per il quale il de cuius usufruiva della detrazione del 36%. L'immobile risulta sfitto. Nel caso in cui venga affittato dall'erede, quest'ultimo può continuare a detrarre le rimanenti rate?*

R.: In caso di successione dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza, a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale ([C.M. n.24/04](#), risposta 1.1).

A tale riguardo, si precisa che:

- se l'immobile è locato o dato in comodato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità.

Ciò premesso, si ritiene che, per il caso prospettato, avendo l'erede la "detenzione materiale e diretta" al momento della successione, sia legittimato alla detrazione. Tuttavia, in caso di successiva locazione o comodato con conseguente perdita della disponibilità, la detrazione non possa essere riconosciuta (si veda, da ultimo la [C.M. n.20/11](#), punto 2.2).

- D.:** *Un CAF non vuole detrarre una spesa medica emessa da un dentista perché, come descrizione, è indicato "acconto per cure odontoiatriche". È corretto?*
- R.:** Non si ritiene corretto l'operato dell'intermediario sopra descritto. Tra le spese mediche detraibili ai sensi dell'art.15, co.1, lett.c) Tuir, figurano anche le spese odontoiatriche (terapie gengivali, estrazioni, ecc.) se relative a prestazioni rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione, così come precisato dalla C.M. n.14 del 23/04/1981, parte 2. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto la spesa (anche in acconto) nel periodo d'imposta 2011, tale importo è detraibile nell'odierna dichiarazione.
- D.:** *In caso di sostenimento di spese mediche specialistiche presso una struttura privata o presso il SSN, ai fini della deducibilità delle stesse è necessario che nella fattura sia riportato il nome dello specialista che ha effettuato la prestazione?*
- R.:** Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista (in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un'università) nella particolare branca cui attiene la specializzazione (C.M. n.14/81, parte seconda). Ciò premesso, sono altresì da ricomprendere tra le spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali: esami di laboratorio, ricerche e applicazioni, elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi, T.A.C. (tomografia assiale computerizzata) risonanza magnetica nucleare, ecografie, indagini laser ecc..
In relazione alla documentazione, si ritiene che possa essere sufficiente la fattura della centro abilitato all'erogazione della prestazione o, in alternativa la ricevuta del *ticket* per le prestazioni rese nell'ambito del SSN.

EUROCONFERENCE
EDITORE



DAL CONTROLLO ALL'ACCERTAMENTO: LE TUTELE DEL CONTRIBUENTE

Tutto ciò che occorre sapere prima, durante e dopo una verifica fiscale

AUTORE: Andrea Bonghi
EDIZIONE: Maggio 2012

SCONTO 15%

€ 34,00 (anziché € 40,00)

[ACQUISTA IL TESTO SUL SITO](#)

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito**





Gruppo EUROCONFERENCE®
costruiamo competenze